

Convenzione tra il Comune di Pisa e l'Istituto..... per la realizzazione di progetti volti a prevenire il cd. disagio scolastico anno 2024.

Tra

Comune di Pisa, con sede in Pisa, Via degli Uffizi, 1 56100, C.F. 00341620508, rappresentato Dal Dirigente ..., domiciliato per la carica nella sede sopraindicata, che agisce in esecuzione dell'Atto del Sindaco n.;

e

Istituto comprensivo..... con sede in Via, C.F.rappresentato da.....nata a il, in qualità di dirigente scolastico e domiciliata per la carica nella sede sopraindicata,

Premesso che:

- Il Comune di Pisa con determinazione dirigenziale n. **del ** ha approvato un avviso pubblico che si intende integralmente richiamato anche se non materialmente allegato rivolto agli Istituti Comprensivi interessati all'accesso al contributo comunale per i progetti rivolti a prevenire il c.d. disagio scolastico per il periodo gennaio-giugno 2024;
- l'Istituto Comprensivo.... ha presentato richiesta di contributo secondo quanto previsto dall'avviso approvato con determinazione dirigenziale n. **del **;
- Il Comune di Pisa con determinazione dirigenziale n. **del ** ha assegnato all'Istituto Comprensivo... la somma complessiva pari a euro ***;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Finalità e oggetto.

Il Comune di Pisa e l'Istitutocondividono strategie e progetti al fine di prevenire o rimuovere forme di disagio per gli studenti frequentanti il medesimo istituto. Le attività saranno realizzate direttamente dall'Istituto nel periodo gennaio – giugno 2024 e riguarderanno le seguenti tematiche:

.....
.....
.....

Art.2 Risorse economiche

Per la realizzazione delle attività di cui sopra, il Comune di Pisa si impegna a compartecipare alle spese mediante l'erogazione di una somma pari a Euro

Il Comune procederà ad assegnare la somma sulla base del progetto presentato. La stessa sarà liquidata previa rendicontazione delle attività svolte e delle spese effettivamente sostenute. Le spese rendicontabili sono solo quelle relative a spese correnti (spese impegnate nell'anno solare 2024 per progetti svolti nel periodo gennaio -giugno 2024) per la realizzazione delle attività contenute nel progetto contro il disagio.

Le spese ammissibili a rendicontazione sono a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- fatture per attività realizzate da operatori esterni;
- fatture per acquisto di materiali non durevoli impiegati nei progetti;
- incarichi di docenti interni per ore relative ad attività extrascolastiche che non siano liquidate con fondi statali.

Non sono ammesse a rendicontazione spese per acquisto di beni durevoli pertanto il contributo non può essere utilizzato per spese di investimento.

Relativamente agli incarichi di docenti interni per attività extrascolastiche è necessario autodichiarare che tali incarichi non sono già stati liquidati con fondi statali.

Ai sensi del comma 10 dell'art. 8 del Regolamento per la concessione di contributi, patrocini e altri benefici economici del Comune di Pisa, l'ammontare del contributo concesso non potrà superare il 75% della spesa complessiva effettivamente sostenuta e, comunque, non potrà superare la differenza tra entrate e uscite dell'iniziativa ammessa a contributo.

Art.3 Modalità di verifica e valutazione.

Il Comune si riserva di monitorare e verificare l'attuazione del progetto mentre l'Istituto – al termine del medesimo – si impegna a trasmettere al Comune la relazione conclusiva dell'intervento che individui il numero dei destinatari e i risultati ottenuti, mediante indicatori oggettivi e definiti. Allegati alla relazione dovranno essere inviati a rendicontazione i giustificativi di spesa comprensivi di relative quietanze dalle quali si evinca l'esito positivo del pagamento e la data valuta. Le quietanze dovranno essere complete della parte IVA se presente in fattura e degli oneri fiscali e contributivi per quanto riguarda il pagamento dei docenti interni.

In mancanza della documentazione non si procederà all'erogazione del saldo di cui al precedente articolo o si erogherà parzialmente il contributo soltanto per la parte di spese correttamente rendicontate.

Art. 4 Inosservanza degli impegni

L'inosservanza degli impegni derivati dalla sottoscrizione della presente convenzione comporta la sospensione o la revoca totale o parziale dei contributi.

Art. 5 Trattamento dati

Ai sensi dell'art. 13 e ss. del Regolamento U.E. 2016/679 del 27 aprile 2016 (RGPD) il trattamento dei dati avverrà esclusivamente per i fini consentiti dalla legge e secondo le modalità di trattamento in essa definiti. L'informativa sul trattamento dei dati personali è consultabile sul sito all'indirizzo <https://www.comune.pisa.it/it/progettoscheda/25607/Protezione-dati.html>

Art. 6 imposte e bollo

Ai sensi dell'art. 27 bis Allegato B – Tabella come modificato dal comma 646 dell'art. 1 della l. 30 dicembre 2018 n. 145, il presente contratto è esente da imposta di bollo.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 7 Validità della convenzione.

La presente convenzione ha validità per l'anno solare 2024.

Art. 8 - Controversie

Per la definizione di qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, in corso o al termine dell'assegnazione, è competente il Foro di Pisa.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Pisa

Per l'Istituto